

## Guida Modulo B17

Acconciatori, estetisti e affini

### IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

**Acconciatore:** L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

**Estetista:** l'attività prevede l'insieme di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Lo svolgimento delle attività è consentito, oltre che in appositi locali a destinazione artigianale, presso il domicilio dell'esercente, purché sussistano i requisiti igienico sanitari del locale. L'avvio dell'attività è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune. L'attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

**Mestiere affine:** attività inerente all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, ecc.

Il modulo si utilizza relativamente alle seguenti iniziative:

- Nuova apertura
- Subingresso
- Trasferimento di sede
- Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell'attività, variazioni dei locali, variazioni della ditta).

## Guida Modulo B17

Acconciatori, estetisti e affini

### IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

- Per la cessazione dell'attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;
- Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso, comunicazione di sospensione temporanea dell'attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5 senza il modulo B.

### QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento per l'esercizio dell'attività è l'autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora l'intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi, vincoli,...). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

### QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

**L'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni dell'attività**, sono soggetti a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (procedimento di autocertificazione a 0 giorni).

**Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte** è soggetto a previa comunicazione al Comune, e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.

**La cessazione** è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Le dichiarazioni di inizio dell'attività hanno validità permanente. L'efficacia delle dichiarazioni cessa in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività. I regolamenti comunali stabiliscono i casi di sospensione e revoca dell'attività.

## Guida Modulo B17

Acconciatori, estetisti e affini

### QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Comune – Ufficio Commercio / Attività Produttive	L'ufficio comunale competente ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge per l'esercizio dell'attività. Nell'ambito delle verifiche possono essere coinvolti: Procura della Repubblica (casellario giudiziale), Prefettura o CCIAA (accertamenti antimafia), INPS (accertamenti su requisiti professionali), Ufficio tecnico comunale (verifiche sulla conformità dei locali), Polizia Municipale (verifiche e accertamenti in loco)
	Camera di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese	Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la documentazione relativa a qualsiasi procedimento riferito all'esercizio di attività produttive di beni e servizi alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 43 bis del D.P.R. n° 445/2000

### GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

#### 1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

#### 2. SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

Indica i dati via via richiesti. In particolare specifica la tipologia di esercizio tra quelli per cui si utilizza il modulo e la tipologia di impresa. Per quanto attiene ai requisiti per l'esercizio dell'attività dovrai inserire i dati dei responsabili tecnici dell'impresa, che dovranno rendere le dichiarazioni contenute nel modello D5.

#### 3. REQUISITI IGIENICO SANITARI

Compila i vari riquadri inerenti lo stato degli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate, seguendo le indicazioni del modello.

#### 4. NOTE

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati.

## Guida Modulo B17

Acconciatori, estetisti e affini

### 5. ALLEGATI

Seleziona gli allegati che verranno trasmessi insieme alla pratica.

### 6. DATA E FIRMA

Indica luogo, data e nominativo del firmatario.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER TUTTE LE ATTIVITÀ

Classe	Descrizione
STATO	D.L. 31.01.2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese", convertito, con modificazioni, dalla legge 02.04.2007, n. 40,
STATO	D.P.R 07.09.2010 , n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183)
STATO	Decreto Legislativo 26.03.2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
STATO	Decreto Legislativo 06.08.2012, n° 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno"
REGIONE	L.R. 20.10.2016 N. 24 - "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" e s.m.i.
REGIONE	Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017
STATO	L. 14.02.1963 n. 161 s.m.i. "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini"
STATO	Legge 3.12.1970, n. 1142 "Modifiche alla legge 14.02.1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini".
STATO	L. 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
STATO	L. 08.08.1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato".
STATO	L. 04.01.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista".
STATO	Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12.09.2012
STATO	Decreto interministeriale 12.05.2011, n. 110, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 04.01.1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista".

## **Guida Modulo B17**

Acconciatori, estetisti e affini

### PER SAPERNE DI PIÙ

**Acconciatore:** L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese che esercitano l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio (**L.R. 5/06 e il D.Lgs. 114/98**).

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta **unitamente a quella di estetista** anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.

È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi descritti, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

**Estetista:** L'attività imprenditoriale di estetista può essere esercitata in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale. Nelle imprese diverse da quelle artigiane i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3 della Legge n° 1/90.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio (**L.R. 5/06 e il D.Lgs. 114/98**).